



GUIDA SULL'IMPIEGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

A CURA DELL'UFFICIO LEGALE DI FEDERFARMA

Vers. n.5 10/2/2022

A cura di Bruno Foresti, resp. ufficio legale Federfarma.

VERS. n.1 – 8 OTTOBRE 2021

VERS. n.2 – 11 OTTOBRE 2021. *Aggiornamenti a seguito dell'emanazione del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139. Aggiunta del paragrafo 1.5 Obbligo di comunicazione preventiva del non possesso del Green pass su richiesta del datore di lavoro*

VERS n.3 – 14 OTTOBRE 2021 – *Aggiornamenti a seguito dell'emanazione del DPCM 12 ottobre 2021 modificativo del DPCM 17 giugno 2021. Aggiunta dei paragrafi:*

- *5.2 Utilizzo di ulteriori funzionalità rese disponibili dal Ministero della salute.*
- *5.3 Modalità per accedere ai luoghi di lavoro nelle more del rilascio e dell'aggiornamento delle certificazioni verdi Covid (Green pass)*
- *5.4 Illiceità del registro recante i nominativi dei soggetti controllati e altri trattamenti di dati non previsti. Liceità di un documento che verbalizzi la violazione degli obblighi.*
- *8.2 Comunicazione del datore di lavoro al Prefetto in caso di accesso nei luoghi di lavoro senza Green pass*

VERS n.4 – 22 NOVEMBRE 2021

Aggiornamenti a seguito delle modifiche apportate al decreto legge 127/2021 dalla legge di conversione a legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165. Integrazioni.

- *Par. 1.1 Aggiunto ulteriore periodo sui lavoratori in somministrazione*
- *Aggiunto par. 5.2 Comunicazione volontaria di copia del certificato verde al fine di evitare i controlli continui*
- *Par. 7.2 integrazione Sulla definizione di 10 giorni lavorativi*
- *Par. 8.1 Integrazione sulla non applicazione delle sanzioni in casi di scadenza del green pass durante l'orario di lavoro*

VERS n.5 – 8 febbraio 2022

Revisione completa a seguito dell'emanazione del

- *Decreto legge 172/2021,*
- *DPCM 17 dicembre 2021,*
- *Decreto legge 221/2021,*
- *del decreto legge 1/2022*
- *Decreto legge 229/2021 e DPCM 21 gennaio 2022*
- *Legge 3/2022 di conversione in legge del decreto legge 172/2021*
- *DPCM 4 febbraio 2022*

Sommario

1. SOGGETTI DESTINATARI DELL'OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN PASS BASE E RAFFORZATO	3
1.1 Soggetti che svolgono a qualsiasi titolo l'attività lavorativa, di formazione, e di volontariato	3
1.2 Titolare di farmacia o socio che svolga l'attività professionale in farmacia	4
1.3 Lavoratori in smart working	4
1.4 Gli utenti della farmacia dell'associazione non devono esibire il green pass	4
1.5 Obbligo di comunicazione preventiva del mancato possesso del Green pass base su richiesta del datore di lavoro	5
2. SOGGETTI ESENTI DALL'OBBLIGO DEL POSSESSO DEL GREEN PASS BASE E RAFFORZATO	5
2.2 Modalità di esenzione e controllo	5
2.2 Soggetti esenti dall'obbligo vaccinale di cui al DL 44/2021	6
3. OBBLIGO DEL POSSESSO DEL GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE	6
4. OBBLIGO DI DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER I CONTROLLI E DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI	7
5. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO	7
5.1 Utilizzo dell'app verificaC19.....	7
5.2 Comunicazione volontaria di copia del certificato verde al fine di evitare i controlli continui	8
5.3 Utilizzo di ulteriori funzionalità rese disponibili dal Ministero della salute	8
5.4 Modalità per accedere ai luoghi di lavoro nelle more del rilascio e dell'aggiornamento delle certificazioni verdi Covid (Green pass)	9
5.5 Illiceità del registro recante i nominativi dei soggetti controllati e altri trattamenti di dati non previsti. Liceità di un documento che verbalizzi la violazione degli obblighi.	9
6. LE SANZIONI PER MANCATA DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021 E MANCATA VERIFICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL POSSESSO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19	10
7. CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE O ESIBIZIONE DEL GREEN PASS AL MOMENTO DELL'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO	10
7.1 Assenza ingiustificata senza diritto alla retribuzione.....	10
7.2 Sospensione del lavoratore inadempiente in caso di contratto di sostituzione.....	10
8. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO VIOLANDO L'OBBLIGO DI GREEN PASS	11
8.1 Sanzioni e conseguenze giuridiche	11
8.2 Comunicazione del datore di lavoro al Prefetto in caso di accesso nei luoghi di lavoro senza Green pass	11
9. ADEMPIMENTI PRIVACY	11
Allegato n. 1. GREEN PASS OBBLIGATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO PRIVATI. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE (art.3 decreto legge 127/2021)	13
Allegato n. 2. CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEL GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO	18

Al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, a partire dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022¹, temine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 base, (da ora in avanti detto anche "Green pass base") derivante da guarigione, vaccinazione o esito negativo al tampone.²

Sempre per accedere ai luoghi di lavoro, a decorrere dal 15 febbraio 2022, e fino al 15 giugno 2022 tutti i soggetti che abbiano compiuto 50 anni devono possedere e sono tenuti a esibire il Green pass³ rafforzato derivante da vaccinazione o guarigione⁴. Non è più sufficiente, quindi, per tali soggetti, la detenzione del Green pass ordinario, ottenibile anche mediante esito negativo al tampone.

L'obbligo di controllo del possesso del Green pass base e rafforzato sorge in capo ai datori di lavoro.

Le presenti "Linee guida" intendono riepilogare gli adempimenti a carico delle farmacie e delle articolazioni territoriali di Federfarma (Unioni regionali e Associazioni provinciali), in qualità di datori di lavoro, e gli obblighi per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, debbano svolgere la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro.

1. SOGGETTI DESTINATARI DELL'OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN PASS BASE E RAFFORZATO

1.1 Soggetti che svolgono a qualsiasi titolo l'attività lavorativa, di formazione, e di volontariato

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022⁵, è necessario possedere e a esibire su richiesta il **Green pass base**.

A decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, per tutti i soggetti che abbiano **compiuto 50 anni** per accedere ai luoghi di lavoro, è necessario possedere e a esibire su richiesta il **Green pass rafforzato** derivante da vaccinazione o guarigione.

L'obbligo di detenere il Green pass (base o rafforzato per gli ultracinquantenni) si applica a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione anche in qualità di discenti o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

¹ Proroga introdotta del DL 221/2021

² Art. 9 septies Decreto Legge del 22/04/2021, n. 52, inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165.

³ Il green pass rafforzato consiste nelle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione:

- ✓ avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- ✓ avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- ✓ avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo

⁴ Art. 4 quinquies Decreto Legge del 01/04/2021, n. 44, inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, non ancora convertito in Legge.

⁵ Proroga introdotta del DL 221/2021

Conseguentemente, tale normativa si applica non solo ai dipendenti e collaboratori ma anche a tutti i soggetti che accedono nei luoghi di lavoro per svolgere, a qualsiasi titolo, l'attività lavorativa, come, ad esempio, Cocopro, collaboratori familiari, soci, componenti organi sociali, consulenti, partite IVA, soggetti che operano per conto di imprese di pulizie, formatori, tirocinanti ecc..

Per i lavoratori in somministrazione, la verifica del rispetto dell'obbligo del green pass per accedere ai luoghi di lavoro compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni⁶.

1.2 Titolare di farmacia o socio che svolga l'attività professionale in farmacia

Si specifica che anche il titolare di farmacia in forma individuale o il socio che svolga l'attività professionale o lavorativa all'interno della farmacia deve possedere ed esibire il Green pass (base o rafforzato, a seconda del caso).

Infatti, Il governo nelle *faq* dedicate e pubblicate su tale link <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone> ha chiarito che se il titolare di un'azienda opera al suo interno viene controllato dai soggetti individuati per i controlli all'interno dell'azienda, di cui al decreto-legge n. 127 del 2021.

1.3 Lavoratori in smart working

Il Governo ha, altresì, precisato nelle predette *faq* che chi lavora in smart working non deve esibire il green pass. In ogni caso - afferma il Governo - lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo previsto dalla normativa in commento. Pertanto, se il datore di lavoro ha la necessità di convocare anche saltuariamente presso la sede il lavoratore, quest'ultimo ha l'obbligo di possederlo ed esibirlo a richiesta. Né il datore di lavoro può concedere lo smart working solo per il fatto che il lavoratore abbia comunicato di non essere in possesso del green pass.

1.4 Gli utenti della farmacia dell'associazione non devono esibire il green pass

Si precisa che gli utenti possono accedere in farmacia senza che venga richiesto il Green pass, sia se intendano acquistare farmaci o altri prodotti sia se intendano ricevere servizi sanitari⁷.

Per accedere ai servizi alla persona non rientranti nell'esercizio della farmacia (cabina estetica, tatuaggi), è necessario, invece, esibire il Green pass.

Il Governo, nelle FAQ pubblicate sul portale istituzionale⁸, precisa che coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 (tra cui rientrano le farmacie) possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto.

⁶ Art.3, comma 4, dl 127/2021. Si specifica che il contratto di somministrazione di lavoro si applica allorché una azienda richieda ad agenzie autorizzate la possibilità di fruire delle prestazioni di uno o più lavoratori. Il contratto di somministrazione prevede tre soggetti: a) un utilizzatore (l'azienda che ha la necessità della manodopera); b) un somministratore (l'agenzia autorizzata a fornire manodopera); c) i lavoratori somministrati

⁷ Cfr. DPCM 21 gennaio 2022

⁸ <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>

Anche gli utenti dell'associazione che devono accedervi per ricevere servizi non devono esibire il Green pass. Diverso è il caso dei farmacisti che ricoprono cariche sociali o altri incarichi che comportino una attività lavorativa.

1.5 Obbligo di comunicazione preventiva del mancato possesso del Green pass base su richiesta del datore di lavoro

Si informa che, in presenza di una richiesta del datore di lavoro, il personale che ritiene di non essere in possesso del Green pass base, deve comunicarlo al datore di lavoro con un preavviso idoneo a soddisfare l'efficace programmazione del lavoro.⁹

Si ricorda che i lavoratori che abbiano comunicato di non essere in possesso del green pass non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass (controllato mediante app verificaC19)¹⁰ (Cfr. paragrafo n.7).

2. SOGGETTI ESENTI DALL'OBBLIGO DEL POSSESSO DEL GREEN PASS BASE E RAFFORZATO.

2.2 Modalità di esenzione e controllo

L'obbligo di possesso ed esibizione del Green pass base e rafforzato non si applica ai soggetti che non possono ricevere la somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute.¹¹

A decorrere dal 7 febbraio 2022, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono emesse, dai medici, esclusivamente in modalità digitale che, al pari della certificazione verde covid (Green pass), sono rilasciate dalla Piattaforma nazionale DGC. I dati sono presentati nelle stesse modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19

Entro il 27 febbraio 2022, possono essere utilizzate sia le certificazioni cartacee che quelle digitali e le certificazioni precedentemente emesse in modalità cartacea possono essere riemesse in modalità digitale, su richiesta dell'interessato al medico certificatore.

A decorrere dal 28 febbraio 2022, cessa la validità di tutte le certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.¹²

Pertanto, i c.d. "soggetti esenti", in luogo del Green pass, dovranno esibire la certificazione di esenzione digitale. La verifica delle certificazioni di esenzione digitali deve essere effettuata con le stesse modalità per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass), vale a dire solo ed esclusivamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale con app verificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

⁹ Art. 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, inserito dall'art.3 del decreto legge 139/202

¹⁰ Comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

¹¹ Il certificato di esenzione dall'obbligo vaccinale può essere rilasciato solamente dal medico vaccinatore o dal proprio medico curante di medicina generale (Commi 2 e 7, art.4 decreto legge 44/2021 come modificati dalla legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3).

¹² DPCM 4 febbraio 2022

Si precisa che in caso certificazione valida, le verifiche effettuate con le modalità automatizzate forniscono il medesimo esito del caso di possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità.

L'intestatario della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, all'atto della verifica, dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

In caso di presenza di soggetti esenti, è opportuno che il datore di lavoro consulti il medico competente, se nominato.

2.2 Soggetti esenti dall'obbligo vaccinale di cui al DL 44/2021

Si rammenta che per quanto riguarda i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale è prevista una specifica disciplina dal decreto legge n. 44/2021 che prevede l'adibizione del lavoratore a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (v. art. 4, del DL 44/2021).

Al fine di verificare se la mansione al quale è adibito il lavoratore è a rischio di contagio, è opportuno consultare il medico competente, ove designato.

3. OBBLIGO DEL POSSESSO DEL GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE

Per espressa disposizione di legge, le previsioni sull'obbligo del possesso del Green pass base e rafforzato si applicano in concomitanza con quelle che prevedono la vaccinazione obbligatoria di cui al decreto legge n. 44/2021 (esercenti professioni sanitarie, tirocinanti, ultracinquantenni).

Conseguentemente, tutti i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale, oltre ad adempiere a tale obbligo, devono comunque possedere ed esibire il Green pass **base o rafforzato**, se ultracinquantenni, per accedere nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro deve controllare:

- a decorrere dal 15 febbraio 2022, il Green pass rafforzato a tutti i lavoratori (farmacisti e non) e operatori ultracinquantenni che accedono ai luoghi di lavoro;
- il green pass base a tutti i lavoratori (farmacisti e non) e operatori che non abbiano ancora compiuto il cinquantesimo anno di età per accedere ai luoghi di lavoro
- Il rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei tirocinanti, in qualità di responsabili della struttura

Il datore di lavoro non può e non deve controllare il rispetto dell'obbligo vaccinale dei farmacisti acquisendo il certificato vaccinale, in quanto tale compito è riservato all'Ordine dei farmacisti, il quale, in presenza di inadempimento dell'obbligo vaccinale, comunica la sospensione¹³ dall'albo anche al datore di lavoro, ove noto.

¹³ L'accertamento dell'inadempimento da parte dell'Ordine comporta la sospensione della possibilità di esercitare l'attività professionale. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta dall'Ordine. In caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni previste

La sospensione sopra indicata è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento

4. OBBLIGO DI DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER I CONTROLLI E DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI

I datori di lavoro devono:

- definire, in un apposito documento, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche (allegato n.1);
- individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento dell'obbligo di possedere ed esibire il green pass (allegato n.2).

5. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro, fino al **31 marzo 2022**, hanno l'obbligo di effettuare le verifiche, anche a campione, del possesso del **Green pass base**, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. I controlli a campione potranno essere effettuati sia all'accesso che, successivamente, durante l'attività lavorativa.

A decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, con le medesime modalità, i datori di lavoro dovranno controllare il possesso del **Green pass rafforzato** agli ultracinquantenni.

5.1 Utilizzo dell'app verificaC19

Si precisa che il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 (base o rafforzato) da parte dei soggetti incaricati deve essere effettuato tramite la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), presente sul Green pass, utilizzando l'App governativa VerificaC19.

L'App VerificaC19 permette di selezionare la tipologia di Green pass. La modalità di verifica deve essere selezionata prima della scansione:

- “base” per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare;
- “rafforzata” per certificazione da vaccinazione o guarigione.

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare mediante l'app VerificaC19 se il QR code esibito corrisponde ad un Green pass valido¹⁴ e se le generalità visibili sull'applicativo corrispondano a quelle del soggetto che ha esibito il QR code. A tal fine, per i soggetti non conosciuti, il verificatore è legittimato a richiedere l'esibizione di un documento d'identità.

del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo **e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

Ovviamente il farmacista inadempiente, così sospeso, non può accedere ai luoghi di lavoro con un Green pass valido, ottenuto mediante effettuazione di tampone negativo.

¹⁴ Il green pass sarà valido qualora appaia il segno grafico sull'applicativo (semaforo verde). Cfr. le informazioni per gli operatori rilasciate dal ministero della salute a questo link <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

Il datore di lavoro e il soggetto all'uopo incaricato, di norma, non possono richiedere l'acquisizione del Green pass cartaceo o mediante e-mail. Inoltre non possono acquisire le informazioni relative agli eventi che lo hanno generato (a parziale deroga di questa norma cfr. i paragrafi 5.2 e 5.4)

Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi oltre ad essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, devono ricevere le necessarie istruzioni in merito alla privacy, con particolare riferimento alla possibilità di verificare il possesso del Green pass rafforzato (di avvenuta vaccinazione o guarigione) esclusivamente nei casi in cui sia previsto espressamente dalla legge¹⁵.

5.2 Comunicazione volontaria di copia del certificato verde al fine di evitare i controlli continui

A parziale deroga di quanto sopra previsto, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del rispetto dell'obbligo di green pass in ambito lavorativo, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro (art.3, comma 5, dl 127/2021). Il datore di lavoro non può obbligare i lavoratori a consegnare il Green pass cartaceo ma è una facoltà dei lavoratori. Nel caso in cui i lavoratori non consegnino il green pass cartaceo il datore di lavoro continuerà ad effettuare i controlli descritti al par.5.1 o al par. 5.3

Nel caso in cui il lavoratore abbia deciso, ai sensi della normativa vigente, di consegnare al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, la verifica deve essere fatta in modo tale da accertare la validità del Green pass nel corso del tempo, stante la possibilità di revoca dello stesso¹⁶.

5.3 Utilizzo di ulteriori funzionalità rese disponibili dal Ministero della salute

Oltre all'app "VerificaC19 le verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni, nelle piccole imprese, possono avvenire attraverso l'utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute¹⁷ con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code.¹⁸

Anche in questo caso, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID. Pertanto, è fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre

¹⁵ L'art.15, comma 10, del DPCM 17 giugno 2021, così come introdotto dal DPCM 17 dicembre 2021. A tal proposito, il Garante della privacy, con comunicato del 10 dicembre 2021, <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9726381>

¹⁶ Art.13 comma 16, del DPCM 17 giugno 2021 così come modificato dal DPCM 17 dicembre 2021. Si precisa che l'art.8, comma 5, del DPCM sopra citato ha dato attuazione alla norma che prevedeva la revoca del Green pass in caso di soggetto confermato positivo. La revoca è attuata automaticamente in caso di comunicazione al sistema TS da parte dei soggetti preposti di un caso confermato positivo al COVID, secondo le circolari del Ministero della salute. Il sistema notifica automaticamente la revoca al cittadino destinatario del provvedimento. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde covid di guarigione della positività che l'ha generata. Inoltre il decreto ha previsto la revoca del Green pass in caso di certificazioni rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino risultata difettosa.

¹⁷ <https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificac19-sdk-android>

¹⁸ Art.13 comma 10 DPCM 17/6/2021

bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa le informazioni rilevate dalla lettura dei QR-code e le informazioni fornite in esito ai controlli.

Inoltre, è evidente che anche di tale scelta bisognerà darne atto nel documento che devono adottare tutti i datori di lavoro recante le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche e nelle lettere di incarico ai soggetti che deve accertare le violazioni dell'obbligo di possesso del Green pass (Cfr. cap. 4).

5.4 Modalità per accedere ai luoghi di lavoro nelle more del rilascio e dell'aggiornamento delle certificazioni verdi Covid¹⁹ (Green pass)

I soggetti che hanno diritto al Green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro esibendo i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Beninteso, tali documenti, in presenza di Green pass aggiornato, non devono essere esibiti pena la violazione della normativa ma deve essere esibito solamente il QR-code stampigliato sul Green pass.

5.5 Illiceità del registro recante i nominativi dei soggetti controllati e altri trattamenti di dati non previsti. Liceità di un documento che verbalizzi la violazione degli obblighi.

L'attività di verifica del Green pass non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure di gestione del personale, sanzionatorie e disciplinari nei confronti dei lavoratori che non rispettano gli obblighi previsti dalla normativa²⁰. Non è possibile, pertanto, detenere un registro con le generalità dei lavoratori controllati con l'app ministeriale. E invece consentito che i soggetti incaricati all'accertamento redigano un documento in occasione della violazione degli obblighi nei quali attestino il fatto accaduto affinché siano adottate le misure del caso da parte del datore di lavoro.

A parziale deroga di quanto sopra detto, il datore di lavoro, solo su scelta del lavoratore, può consegnare il proprio green pass al fine di evitare ulteriori controlli (cfr. par. 5.3).

¹⁹ Art.13, comma 14 del DPCM 17/6/2021

²⁰ Art.13, comma 5 del DPCM 17/6/2021

6. LE SANZIONI PER MANCATA DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021 E MANCATA VERIFICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL POSSESSO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, irrogata dal Prefetto, in caso di mancata definizione delle misure organizzative entro il 15 ottobre 2021 e mancata verifica del possesso certificazioni verdi COVID-19 da parte dei soggetti obbligati.

Il Governo, nelle FAQ sopra citate, ha chiarito che le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale non potranno incorrere in sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green pass, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

7. CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE O ESIBIZIONE DEL GREEN PASS AL MOMENTO DELL'ACCESSO AI LUOGI DI LAVORO

7.1 Assenza ingiustificata senza diritto alla retribuzione

Il personale che comunica di non avere il Green pass base/rafforzato o comunque ne risulti privo al momento del controllo all'accesso del luogo di lavoro o si rifiuti di esibirlo, non può accedere al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione (fino al 31 marzo 2022 per il green pass base; fino al 15 giugno 2022 per il Green pass rafforzato) o fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

7.2 Sospensione del lavoratore inadempiente in caso di contratto di sostituzione.

Per le imprese il legislatore ha stabilito che *“dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 marzo 2022.”*²¹

Tale disposizione intende agevolare le imprese che intendono assumere un sostituto, con relativo contratto di sostituzione, allorché l'assenza ingiustificata del collaboratore senza Green pass base/rafforzato si prolunghi oltre il quinto giorno.

Pertanto, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore non in possesso del Green pass, il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di sostituzione può sospendere il contratto del lavoratore assente ingiustificato per la durata del contratto di sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi²², rinnovabili per una sola volta.

²¹ Comma modificato dall'articolo 8, comma 3, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, non ancora convertito in Legge e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, non ancora convertito in Legge.

²² La legge 165/2021 di conversione del dl 127/2021 ha chiarito che il periodo di 10 giorni nel quale il datore di lavoro può sospendere il lavoratore dopo cinque giorni di assenza ingiustificata si riferiscono a “giorni lavorativi”.(art.3, comma 7, dl 127/2021).

L'agevolazione consiste nel fatto che la sospensione del contratto di lavoro dell'assente ingiustificato continua ad operare nel periodo ammesso (durata del contratto di sostituzione, per 10 giorni max, con proroga di altri 10) anche nell'eventualità che l'assente ingiustificato abbia ottenuto un green pass valido.

8. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO VIOLANDO L'OBBLIGO DI GREEN PASS

8.1 Sanzioni e conseguenze giuridiche

Per i lavoratori che abbiano avuto accesso nei luoghi di lavoro senza possedere od esibire il Green Pass base o rafforzato per gli ultracinquantenni è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro, irrogata dal Prefetto.

Tale fattispecie può accadere nel caso in cui il lavoratore incurante dei controlli e dell'invito a non entrare in azienda entri lo stesso nei luoghi di lavoro, oppure nel caso di controlli a campione, effettuati dentro i luoghi di lavoro. In tali fattispecie, il legislatore consente di applicare anche le sanzioni disciplinari.

Conseguentemente, il lavoratore che abbia accesso ai luoghi di lavoro senza possedere o esibire il Green pass base/rafforzato

- è considerato assente ingiustificato con conseguente perdita del diritto a ricevere il pagamento della retribuzione fino alla presentazione di un Green pass valido e comunque non oltre il 31 marzo 2022 (green pass base) o non oltre il 15 giugno 2022 (green pass rafforzato);
- è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da parte del prefetto da 600 a 1500 euro;
- è assoggettabile alle sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro previste dal CCNL applicato.

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In tali casi la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.²³

8.2 Comunicazione del datore di lavoro al Prefetto in caso di accesso nei luoghi di lavoro senza Green pass

Secondo quanto affermato dal Governo nelle faq²⁴ su DPCM 12 ottobre 2021 che ha modificato il DPCM 17 giugno 2021 *"Il datore di lavoro deve poi effettuare la segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa"*.

9. ADEMPIMENTI PRIVACY

Sebbene il trattamento dei dati personali dei lavoratori sia limitato al controllo del Green pass tramite app governativa e ai trattamenti di dati conseguente alla violazione dell'obbligo, è necessario:

²³ Articolo 9 nonies decreto legge 52/2021, inserito dall'articolo 3 bis, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165.

²⁴ <https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223>

- rendere una informativa privacy sul trattamento dei dati personali dei lavoratori effettuato per adempiere all'obbligo di legge;
- aggiornare il registro dei trattamenti;
- incaricare al trattamento dei dati i soggetti individuati ad effettuare le verifiche e ad accertare la violazione dei dati.

Farmaprivacy e Federfarmaprivacy, le piattaforme on line di Federfarma messe a disposizione rispettivamente delle farmacie e delle associazioni aderenti per il tramite di Promofarma, non solo mettono a disposizione la documentazione sopra indicata ma consentono di aggiornare il relativo registro dei trattamenti.

Allegato n. 1. GREEN PASS OBBLIGATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO PRIVATI. DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE (art.3 decreto legge 127/2021)

Al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, a partire dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, il “**Green pass base**”, derivante da guarigione, vaccinazione o esito negativo al tampone.

Sempre per accedere ai luoghi di lavoro da parte di chiunque svolga una attività lavorativa, a decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, tutti i soggetti che abbiano compiuto 50 anni devono possedere e sono tenuti a esibire il **Green pass rafforzato**²⁵ derivante da vaccinazione o guarigione. Non è più sufficiente, quindi, per tali soggetti, la detenzione del Green pass ordinario, ottenibile anche mediante esito negativo al tampone.

Il controllo del Green pass deve essere effettuato con le modalità indicate all'art 13 del DPCM 17/06/2021 che stabilisce che *“La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.”* Il comma 5 stabilisce che *“L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma (...)”*, oppure attraverso l'utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute²⁶ con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code.

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del rispetto dell'obbligo di green pass in ambito lavorativo, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. In tal caso, la verifica deve essere fatta in modo tale da accertare la validità del Green pass nel corso del tempo, stante la possibilità di revoca dello stesso

Alla luce di quanto sopra segnalato, al fine di corrispondere alle previsioni del menzionato decreto, si riportano di seguito le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso del Green pass nei confronti dei soggetti obbligati.

²⁵ Il green pass rafforzato consiste nelle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione:

- ✓ avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- ✓ avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- ✓ avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo

²⁶ <https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificac19-sdk-android>

MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE:

1. Il controllo del possesso del Green pass viene effettuato dai soggetti formalmente incaricati da parte del datore di lavoro mediante²⁷:

a) la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), presente sulla certificazione, tramite l'applicativo ministeriale **VerificaC19**;

b) l'utilizzo del pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute che integra i sistemi di controllo delle presenze con il sistema di lettura del QR code del Green pass;

c) Trasmissione volontaria del Green pass al datore di lavoro, al fine di evitare controlli ricorrenti.

2. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia trasmesso volontariamente il green pass al fine di evitare i controlli di cui alla lettera c) del punto 1, a ciascuna persona in ingresso nei luoghi di lavoro per svolgere l'attività lavorativa, o anche all'interno durante l'attività lavorativa il personale incaricato delle operazioni di verifica sarà l'esibizione del codice a barre bidimensionale (QR Code), presente sul green pass, al fine di poter controllarne la validità mediante l'applicativo ministeriale sopra menzionato.

3. L'App VerificaC19 permette di selezionare la tipologia di Green pass. La modalità di verifica deve essere selezionata prima della scansione:

- “base” per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare da selezionare per chi non abbia ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;
- “rafforzata” per certificazione da vaccinazione o guarigione da selezionare per controllare chi abbia già compiuto il cinquantesimo anno di età;

4. *Indicare, di seguito:*

- *se il controllo verrà fatto all'accesso ai luoghi di lavoro e/o all'interno durante l'attività lavorativa, tenendo conto che la legge stabilisce l'opportunità di prevedere prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;*

- *se il controllo verrà effettuato a campione oppure nei confronti di tutti i soggetti destinatari dell'obbligo;*

- *qualora il controllo venisse fatto a campione, indicare la frequenza del controllo*

- *indicare eventuali ulteriori modalità organizzative prescelte*

.....
.....
.....
.....
.....

²⁷ Biffare le caselle corrispondenti alle scelte effettuate

5. In caso di scelta della modalità di cui alla lettera a) del punto 1, il personale incaricato delle operazioni di verifica potrà richiedere il documento di identità all'atto dell'accertamento, solamente al fine di verificare la corrispondenza tra le generalità presenti sulla certificazione verde e quelle relative al documento di identità.

6. L'obbligo di possesso ed esibizione del Green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, secondo i Criteri definiti con Circolare del Ministero della salute. A decorrere dal 7 febbraio 2022, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate, dai medici, esclusivamente in modalità digitale. Entro il 27 febbraio 2022, possono essere utilizzate sia le certificazioni cartacee che quelle digitali e le certificazioni, precedentemente emesse in modalità cartacea, possono essere rimesse in modalità digitale, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. A decorrere dal 28 febbraio 2022, cessa la validità di tutte le certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea. Pertanto, i c.d. "soggetti esenti", in luogo del Green pass, dovranno esibire la certificazione medica. La verifica delle certificazioni di esenzione digitali deve essere effettuata con le stesse modalità per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass), vale a dire solo ed esclusivamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale con app verificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In caso di certificazione valida, le verifiche effettuate con le modalità automatizzate forniscono il medesimo esito del caso di possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità.

7. L'intestatario della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, all'atto della verifica, dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

8. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

9. In caso di presenza di soggetti esenti, è opportuno che il datore di lavoro consulti il medico competente, se nominato.

10. Il personale incaricato delle operazioni di verifica sarà *(indicare i nominativi dei soggetti incaricati)*
.....
.....
.....
.....
.....

11. Il personale incaricato dell'accertamento delle violazioni dell'obbligo di possesso del Green Pass, in caso di accertamento di violazione, dovrà predisporre, la documentazione che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento di una eventuale contestazione:
 - identificazione del lavoratore
 - orario e luogo dell'accertamento

- fatto contestato (mancanza esibizione di green pass, Green Pass non valido, accesso ai luoghi di lavoro senza un valido Green Pass)
- eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore.

COSA ACCADE IN CASO DI MANCATA ESIBIZIONE DEL GREEN PASS

DIPENDENTI/COLLABORATORI: in caso di violazione dell'obbligo di possesso del Green Pass (base o rafforzato, a seconda del caso) e quindi di esito negativo del controllo, sia nell'ipotesi che si tratti di persona che comunichi di non essere in possesso del Green Pass sia che ne risulti sprovvisto al momento del controllo o che esibisca un Green Pass non valido, l'addetto incaricato della verifica e dell'accertamento ne darà immediato avviso a (*ad es. titolare/direttore ecc*)

....., per i seguiti di legge.

- Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli altri lavoratori e nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 6 del decreto legge n. 127/2021, il lavoratore non in possesso di un Green Pass (base o rafforzato) valido o che si è rifiutato di esibire il Green Pass, non potrà accedere nei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, non oltre il 31/3/2022 per il mancato possesso del green pass base e non oltre il 15 giugno 2022 per il mancato possesso del green pass rafforzato, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro, ma senza corresponsione di retribuzione o altri emolumenti per tutto il periodo di assenza ingiustificata.
- Qualora sia comunque avvenuto l'accesso ai luoghi di lavoro senza il possesso di valida certificazione verde, accertata anche mediante controlli a campione da parte dei soggetti incaricati, il soggetto, oltre ad essere considerato assente ingiustificato e quindi non percepire alcuna retribuzione o fino all'atto della esibizione di una valida certificazione verde, è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 Euro, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di settore.
- Le sanzioni amministrative di cui sopra sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

ALTRE PERSONE CHE SVOLGONO, A QUALSIASI TITOLO, ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO FEDERFARMA:

- In caso di violazione dell'obbligo di possesso del Green Pass base e rafforzato e quindi di esito negativo del controllo, sia nell'ipotesi che si tratti di persona che comunichi di non essere in possesso del Green Pass base o rafforzato sia che ne risulti sprovvisto al momento del controllo, l'addetto incaricato della verifica ne darà immediato avviso a(*ad es. titolare/direttore ecc*).....; alla persona interessata non sarà consentito l'accesso presso gli uffici fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19.

- Qualora sia comunque avvenuto l'accesso ai luoghi di lavoro senza il possesso di valida certificazione verde base o rafforzata, il soggetto è punito con la sanzione da 600 a 1.500 Euro.

- Le sanzioni amministrative di cui sopra sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Allegato n. 2. CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEL GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO.

AL SIG.

Oggetto: conferimento incarico per l'esecuzione dei controlli sul possesso del Green Pass in ambito lavorativo privato.

A partire dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022, , a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, il “**Green pass base**” derivante da guarigione, vaccinazione o esito negativo al tampone.

Sempre per accedere ai luoghi di lavoro, a decorrere dal 15 febbraio 2022, e fino al 15 giugno 2022 tutti i soggetti che abbiano compiuto 50 anni devono possedere e sono tenuti a esibire il Green pass²⁸. rafforzato derivante da vaccinazione o guarigione. Non è più sufficiente, quindi, per tali soggetti, la detenzione del **Green pass ordinario**, ottenibile anche mediante esito negativo al tampone.

In riferimento all'art.3 del decreto legge n. 127 del 21/09/2021 recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, con la presente si conferisce l'incarico di eseguire l'attività di controllo degli obblighi di detenzione del green pass base e rafforzato e l'accertamento delle eventuali violazioni mediante la verifica, anche a campione, del possesso e dell'esibizione della certificazione verde Covid-19 sopra considerata, da parte dei soggetti in ingresso presso la sede lavorativa che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso quest'ultima.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art.3, comma 5 decreto legge n. 127 del 21/09/2021, dell'art.2 quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in attuazione dell'art.29 del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

L'incarico in questione comporterà l'assolvimento dei seguenti obblighi:

²⁸ Il green pass rafforzato consiste nelle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione:

- ✓ avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- ✓ avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- ✓ avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo

1. La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 base o rafforzata, effettuando la lettura del QR-code, mediante utilizzo dell'applicazione “VerificaC19”, nei confronti dei soggetti in ingresso presso la sede della Federfarma che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa.
 2. Il controllo del documento di identità dell’intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4), sempre richiesta, qualora l’identità o la data di nascita non sia conosciuta.
 3. L’eventuale accertamento delle violazioni dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro.
- Il controllo dovrà essere effettuato unicamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), presente sulla certificazione verde (Green Pass), utilizzando esclusivamente l’applicativo ministeriale VerificaC19, installato su un dispositivo mobile messo a disposizione dei soggetti incaricati dell’accertamento. Si precisa che l’applicazione consente unicamente di controllare l’autenticità e la validità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione (vaccinazione, guarigione da Covid, tampone) e la data di scadenza.
 - L’App VerificaC19 permette di selezionare la tipologia di Green pass. La modalità di verifica deve essere selezionata prima della scansione:
 - “base” per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare da selezionare per chi non abbia ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;
 - “rafforzata” per certificazione da vaccinazione o guarigione da selezionare per controllare chi abbia già compiuto il cinquantesimo anno di età;
 - E’ fatto divieto di controllare il green pass rafforzati a chi non abbia compiuto il cinquantesimo anno di età
 - Salvo che non sia richiesto dal lavoratore al fine di evitare controlli ricorrenti, è vietato acquisire copie cartacee o digitali (ad esempio tramite e-mail o messagistica per smartphone) della certificazione verde e/o di documenti di identità e salvare file su supporti elettronici; è vietato chiedere ai soggetti sottoposti al controllo quali eventi abbiano generato il Green Pass (vaccinazione, guarigione, effettuazione tampone) e la data di scadenza della validità del Green Pass.
 - Alle persone in ingresso per motivi lavorativi - ma anche eventualmente alle persone che abbiano avuto già accesso al luogo di lavoro - dovrà essere richiesta, anche a campione, l’esibizione del QR Code stampigliato sul Green Pass al momento dell’accesso presso la sede federale; è vietato raccogliere ulteriori dati personali presenti sul Green Pass riferiti alla persona controllata.
 - In particolare, *(descrivere, di seguito, le modalità operative prescelte ed in particolare se il controllo debba essere effettuato a tappeto oppure a campione e il luogo del controllo - all’accesso o dentro i locali)*

.....

- Sono esonerati dal possesso e dall'esibizione del Green Pass base e rafforzato i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute
- A decorrere dal 7 febbraio 2022, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate, dai medici, esclusivamente in modalità digitale. Entro il 27 febbraio 2022, possono essere utilizzate sia le certificazioni cartacee che quelle digitali e le certificazioni precedentemente emesse in modalità cartacea, possono essere rimesse in modalità digitale, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. A decorrere dal 28 febbraio 2022, cessa la validità di tutte le certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea. Pertanto, i c.d. "soggetti esenti", in luogo del Green pass, dovranno esibire la certificazione medica. La verifica delle certificazioni di esenzione digitali deve essere effettuata con le stesse modalità per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass), vale a dire solo ed esclusivamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale con app verificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In caso certificazione valida, le verifiche effettuate con le modalità automatizzate forniscono il medesimo esito del caso di possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità.
- L'intestatario della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, all'atto della verifica, dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.
- L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma
- La verifica e l'eventuale accertamento delle violazioni dovrà essere eseguita rispettando pienamente la riservatezza della persona interessata dal controllo.
- È consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione solo nel caso se ne ravvisasse la necessità.
- In caso di accertamento di violazione dell'obbligo di possesso del Green Pass (base/rafforzato) e quindi di esito negativo del controllo, sia nell'ipotesi che si tratti di persona che comunichi di non essere in possesso del Green Pass (base/rafforzato) sia che ne risulti sprovvisto al momento del controllo, il soggetto incaricato dell'accertamento delle violazioni dovrà predisporre, un documento che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento di una eventuale contestazione nel quale siano riportati questi elementi:
 - generalità del lavoratore;
 - orario e luogo dell'accertamento;
 - fatto contestato (mancanza esibizione di green pass, Green pass non valido, accesso ai luoghi di lavoro senza un valido green pass);
 - eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore.
- In caso di accertamento della violazione effettuata all'ingresso degli uffici, l'addetto incaricato alla verifica ne darà immediato avviso a (*ad es. titolare/direttore*)..... redigendo il documento di contestazione. Alla persona interessata non dovrà essere consentito l'accesso

presso la sede lavorativa fino al 31 marzo 2022 per il mancato possesso del green pass base, fino al 15 giugno 2022 per il mancato possesso del Green pass rafforzato o fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19.

- In caso di accertamento della violazione effettuato nei confronti di una persona comunque entrata presso la sede lavorativa senza possedere o esibire il Green Pass(base/rafforzato), l'addetto incaricato alla verifica ne darà immediato avviso al vertice aziendale sopra indicato, redigendo il documento di contestazione. Inviterà la persona ad uscire dal luogo di lavoro e trasmetterà al Prefetto gli atti relativi alla violazione per la comminazione delle relative sanzioni.